

## 4. La Società di Mutuo Soccorso

### 4.1 Lo scopo sociale e la sua attuazione

Le Società di Mutuo Soccorso trovano una prima loro individuazione nell'art. 2512 C.C., in forza del quale, come avviene per tutti gli enti mutualistici non societari, è la legge speciale (nel caso di specie precedente di molti anni il Codice Civile) che regola e dispone il loro funzionamento. È infatti la legge 15 aprile 1886, n° 3818 che istituisce le società di mutuo soccorso ed individua per tali enti lo scopo principale di assicurare ai soci un sussidio, in caso di malattia, di impotenza al lavoro o vecchiaia e venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti (art. 1). L'art. 2 della medesima legge stabilisce inoltre che le Società di mutuo soccorso possono *"cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie, dare aiuto agli stessi per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare gli altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica"*. Con riferimento a tale ultima ipotesi di attività accessoria, la legge aggiunge che *"in questi casi deve specificarsi la spesa ed il modo per farvi fronte nell'annuo bilancio"*, tenendo peraltro presente che la norma istitutiva stabilisce che le entrate sociali non possono essere erogate per fini diversi da quelli istituzionali, ad eccezione di quelle destinate a copertura delle spese di amministrazione.

La formulazione legislativa contenuta negli artt. 1 e 2 si esprime in termini generici e non pone precisi margini o limiti quantitativi alle possibilità di attuazione dello scopo sociale, cosicché al fine di poter individuare gli ambiti operativi di tali enti è necessario fare riferimento alle norme di legge che si sono succedute negli anni, anche se spesso riferite a settori contigui.

Volendo approfondire gli elementi che caratterizzano lo scopo sociale è possibile affermare che le Società di Mutuo Soccorso agiscono in assenza di fini di lucro e, ripartendo i costi fra gli aderenti, consentono di acquisire collettivamente e nel momento

del bisogno servizi e prestazioni da erogare ai soci che ne necessitano, a condizioni più favorevoli di quanto questi possano fare singolarmente.

Questa prima considerazione ci permette di approfondire le prime due componenti che caratterizzano la società di mutuo soccorso ; l'assenza di scopo di lucro e la mutualità.

Quanto alla prima caratteristica ciò che distingue la Società di mutuo soccorso quale ente a carattere mutualistico è lo svolgimento della attività esclusivamente tra i soci ed a favore dei propri soci, caratteristica principale che viene individuata dalla stessa legge istitutiva.

La mutualità si fonda così sul principio del reciproco sostegno o "mutuo soccorso" tra i soci, ricercando per essi un vantaggio non individuabile nel conseguimento di un utile patrimoniale o rappresentativo di ricchezza finanziaria, bensì nella copertura di determinati rischi personali e/o economici.

La mutualità volontaria, escludendo per principio ogni scopo di lucro, si basa sul principio della "ripartizione dell'onere" conseguente ad una situazione di disagio di un singolo tra tutti i soggetti sottoposti al possibile verificarsi dello stesso rischio che si è determinato per quell'unico soggetto.

Le caratterizzazioni dell'assenza di scopo di lucro e della mutualità determinano quale diretta conseguenza che le somme (contributi o quote associative) versate dai soci non costituiscono il corrispettivo di una attività economica, ma rappresentano l'espressione della partecipazione del socio alla solidarietà generale. In altri termini, le somme versate dal socio rappresentano il presupposto necessario per poter sostenere spese ed oneri conseguenti ad un suo stato di bisogno nel momento in cui la necessità si manifesta.

In tal senso, il sussidio erogato dalla Società di Mutuo soccorso non rappresenta un rimborso delle spese sostenute dal socio, bensì le somme che gli vengono corrisposte hanno la natura

del ristoro del disagio generale derivante dalla situazione di malattia, di impotenza al lavoro o vecchiaia. In linea di principio quindi la possibilità di erogazione dei sussidi ai soci è limitata alle disponibilità finanziarie esistenti ed è sulla base di tale parametro che si dovrebbero adeguare gli ammontari erogabili.

Appare quindi evidente che, se l'ammontare del sussidio viene commisurato all'entità dei fondi esistenti, nella Società di Mutuo Soccorso non vi è il trasferimento di alcun rischio da parte del socio a differenza di quanto avviene nelle compagnie di assicurazione. Tale assunto è stato confermato a livello giurisprudenziale con una sentenza (Pret. Roma, 31 luglio 1963) che ha determinato quanto segue : *"Il principio del mutuo soccorso prevede che alcune persone versino in un fondo comune delle somme allo scopo di soccorrere (e non già di assicurare) quelle di loro che venissero a trovarsi in determinate difficoltà. Le differenze tra una società di mutuo soccorso e una società di assicurazione sono sostanziali perché, nel primo caso, il rischio non si trasferisce dal socio alla società, ma l'aiuto resta proporzionato ai fondi esistenti, e perché nel caso di residui del fondo comune questi non possono venire lucrati."*

Quanto appena evidenziato ci impone di insistere sugli altri aspetti che caratterizzano lo scopo sociale :

- a) l'assenza di attività economica e di eventuali connessi rapporti sinallagmatici (conseguentemente le quote versate dai soci non assumono la natura di corrispettivi né tanto meno di premi assicurativi e pertanto non originano il diritto dei soci ad alcuna forma di risarcimento) ;
- b) la natura del sussidio corrisposto ai soci, il suo contenuto meramente finanziario ed i presupposti necessari per la sua corresponsione.

In merito al primo dei punti indicati, occorre precisare che il carattere solidaristico dell'attività istituzionale esercitata dalle società di Mutuo Soccorso vale ad escludere la possibilità di

riconoscere alle stesse la natura giuridica di impresa. In tal senso si è espressa in passato anche la giurisprudenza (Pret. Palermo, 29 maggio 1972) sostenendo che *"Alle società di mutuo soccorso, costituite ai sensi della L. 15 aprile 1886, n. 3818 non è riconoscibile la qualifica di impresa ma di ente ..."*. Ne deriva che i contributi versati dai soci non rappresentano il corrispettivo di un servizio offerto dal medesimo ente associativo ma il valore del concorso degli associati, idoneo, in caso di necessità, a garantire a ciascuno di loro un sussidio, la cui determinazione non è da porsi in relazione diretta con il costo delle prestazioni rese necessarie.

Così, la relazione che lega l'onere sostenuto dal socio alla controprestazione della Mutua rimane indeterminata non sussistendo certezza assoluta nell'ammontare dell'indennizzo che lo stesso potrà ricevere. Conseguentemente, il rapporto tra società e socio si configura come un rapporto di natura associativa e non contrattuale, non risultando il trasferimento del rischio che, come già visto, è invece caratteristica tipica del rapporto assicurativo.

Ulteriormente, la mancanza del requisito della determinazione consente di escludere per i contributi versati dai soci la natura di ricavi, intendendosi con tale termine gli introiti derivanti da attività tipicamente di impresa. I versamenti dei soci costituiscono invece delle entrate di carattere finanziario effettuate in forza del rapporto mutualistico che lega questi ultimi alla Società di Mutuo Soccorso.